

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1644

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANFROI, SERENA, ROVEDA, GIBERTONI**
e **PISATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1993

Trasferimento alle regioni delle competenze relative alle
modalità di accertamento dell'invalidità civile

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di porre un freno all'abnorme aumento delle pensioni di invalidità civile e di ricondurre il fenomeno entro i limiti della legalità è stata recepita dal Governo con la legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1994.

Tuttavia, le soluzioni proposte appaiono assolutamente incongrue ed inefficaci. Non si può presumere che la semplice autocertificazione, o la minaccia di severe sanzioni, susseguenti ad improbabili controlli, possa ricondurre a normalità il fenomeno. D'altro canto, il ricorso a sedi improprie, quali le commissioni mediche militari o le prefetture, prefigura un pericoloso stravolgimento dell'ordinamento statale in direzione autoritaria.

La funzione di reddito sostitutivo svolta da questo tipo di provvidenza in zone particolarmente povere è stata utilizzata a fini clientelari e arbitrariamente manipolata al di fuori di ogni regola e quindi di ogni possibilità di controllo.

L'urgenza, anche economica, di ricondurre questo fenomeno dentro i binari della legalità ci induce a formulare questo disegno di legge che, a nostro parere, nei confronti di altre pur apprezzabili proposte, presenta i vantaggi di una maggiore equità, razionalità ed efficienza.

Esso si propone sostanzialmente di trasferire alle regioni le competenze relative al riconoscimento delle minorazioni civili ed al pagamento delle relative indennità.

Il trasferimento dei relativi finanziamenti dello Stato alle Regioni avverrà in ragione della popolazione residente e non del numero degli invalidi.

Non vi è ragione infatti di ritenere che nelle varie entità territoriali possa sussistere una densità di invalidità variabile in misura statisticamente rilevante. Infatti, è

proprio l'innaturale concentrazione di questo fenomeno in alcune zone che anche il provvedimento legislativo di matrice governativa vuole correggere. Pertanto, la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare allo scopo in proporzione alla popolazione residente appare il criterio più equo e più razionale di distribuzione.

Il vantaggio più rilevante della soluzione prospettata consiste nel fatto che essa dovrebbe innescare un processo di autolimitazione delle pensioni di invalidità civile. Poiché ciascuna regione potrà disporre di un *budget* massimo di spesa, ne deriva che maggiore sarà il numero dei beneficiari, minore sarà l'importo unitario delle singole pensioni. Si attiverà quindi un meccanismo automatico di controllo degli «abusivi» da parte dei «veri» invalidi.

A differenza del sistema attuale in cui il numero non incide sull'importo, col sistema proposto l'importo sarà inversamente proporzionato al numero delle pensioni in essere in ciascuna regione. Si attiverà quindi un interesse concreto e specifico da parte dei veri invalidi a smascherare gli invalidi fasulli.

L'opinione pubblica stessa solleciterà l'autorità regionale a controllare e limitare il fenomeno e soprattutto a non alimentarlo per ragioni clientelari.

In sostanza, si tratterà di un controllo democratico, sicuramente preferibile a quello autoritario proposto dal Governo.

Ne discenderanno vantaggi economici per tutti. Saranno vantaggi immediati per i pensionati delle regioni a minore densità di invalidità, vantaggi procrastinati e gradualmente, ma comunque sicuri, per i pensionati delle altre regioni.

L'aumento degli importi delle pensioni sarà possibile anche se lo Stato decidesse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(come propone il presente disegno di legge) di contenere l'impegno finanziario sotto il tetto di spesa del 1992.

Questo provvedimento si muove in direzione di un decentramento delle competenze pubbliche, invocato e riconosciuto ur-

gente da tutte le forze politiche; ma dà attuazione anche ad un disposto finora inattuato della Costituzione che, all'articolo 117, riconosce alle regioni la competenza in materia di beneficenza pubblica e di assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le competenze relative all'assistenza a mutilati ed invalidi civili, ai sordi preverbalmente ed ai ciechi civili, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1994.

Art. 2.

1. Con apposita legge ciascuna regione stabilisce le modalità di accertamento dell'invalidità, fissa i requisiti per il diritto alla relativa indennità e ne determina l'importo nell'ambito degli stanziamenti a tal fine trasferiti dallo Stato.

Art. 3.

1. Il Ministero del tesoro trasferisce di anno in anno alle regioni le somme da destinare al pagamento dell'indennità per l'invalidità civile in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna regione.

Art. 4.

1. L'importo complessivo per il primo anno sarà pari alla spesa sostenuta a questo scopo dallo Stato nel 1992 e per gli anni successivi sarà incrementato con la stessa percentuale di rivalutazione delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS.